

« *Articolo unico.* Gli articoli del regolamento riguardanti la polizia della Camera e della tribuna saranno ristampati in piccoli caratteri sui biglietti d'entrata, ed in grandi caratteri in apposite tabelle che verranno esposte in molti luoghi del palazzo sia al piano terreno che nelle porte d'entrata della Camera ed a brevi spazi nella tribuna pubblica, onde non siano ignorati da alcuno, ma sieno continuamente sotto gli occhi di tutti. »

E propongo questo solo articolo, perchè io ho osservato che, tutte le volte che il presidente ha avvertito il popolo delle tribune di far silenzio e di non eccedere in segni di approvazione e di disapprovazione, allora le tribune hanno sempre fatto silenzio.

COSTA DI BEAUREGARD. Avant qu'on prenne en considération la proposition de monsieur le député Turcotti, il est nécessaire de remarquer que les trois premiers articles ont déjà été votés, et qu'il n'est par conséquent point dans son droit de demander qu'ils soient supprimés.

IL PRESIDENTE. Io stava per proporre alla Camera di volere votare la legge intera, e poi di prendere in considerazione l'emendamento nel caso che volesse adottarlo.

Rileggerò dunque l'emendamento del deputato Turcotti (*V. sopra*).

TURCOTTI. Io vorrei dire due parole per dare una spiegazione. Faccio osservare che la popolazione delle tribune si cambia tutti i giorni, e non tutti conoscono il regolamento; e questa è una verità che io prego non venga dimenticata dalla Camera. Va bene che ve ne saranno tutti i giorni di quelli che frequentemente si trovano presenti, ma ve ne sono anche di quelli che sarà la prima volta che intervengono.

Ora, quando uno comincia ad applaudire; gli altri seguitano e non possono trattenersi dall'applaudire; così quando uno disapprova, disapprovano gli altri: all'opposto avendo sempre sotto gli occhi il regolamento, si otterrà di più che con tanti regolamenti non sufficientemente conosciuti, giacchè il regolamento della Camera è già energico abbastanza.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se la proposta del deputato Turcotti è appoggiata.

(È appoggiata).

Consulto la Camera se debbo metterla ai voti.

Molte voci. Sì! sì!

SIOTTO-PINTOR GIOVANNI. Vi è prima il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. La priorità sarebbe all'emendamento del deputato Turcotti.

BUNIVA. Mi pare che sia del tutto irregolare che si proponga e che si metta ai voti un emendamento che verrebbe a distruggere tre articoli già votati; perciò propongo la questione pregiudiziale.

BUNICO. Io credo che questo emendamento debba essere messo ai voti come osservò il vice-presidente, perchè niente osta che una legge sia interamente disapprovata dalla Camera, dopo che i singoli articoli sono stati discussi ed approvati.

TURCOTTI. Io non dissento.

BUNIVA. Io acconsento a questa nuova proposta.

IL PRESIDENTE. Do cognizione alla Camera di un nuovo emendamento del deputato Siotto-Pintor all'art. 4°:

« La sezione o le sezioni fatte sgombrare saranno aperte a coloro che sieno muniti di biglietto e a tutti quelli che non avessero fatto parte della sezione o sezioni sgombrate. »

Interrogo la Camera se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'emendamento del deputato Siotto-Pintor sostituisce un

nuovo articolo all'art. 4°. Quello del deputato Lanza aggiunge solamente alcune parole allo stesso articolo. Le parole sono queste: « saranno tuttavia ammessi coloro che presenteranno un biglietto d'entrata. »

Una voce. Idee aristocratiche!

IL PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti l'emendamento del deputato Siotto-Pintor che cambia interamente l'art. 4°.

(Non è approvato).

Viene ora l'aggiunta del deputato Lanza. Dividerò l'articolo in due parti: metterò prima ai voti l'articolo della Commissione e poscia l'aggiunta del deputato Lanza. Comincio a domandare se l'aggiunta del deputato Lanza è appoggiata.

(È appoggiata).

Leggo l'art. 4° e lo metto ai voti.

« La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta. »

(È approvato).

(Gazz. P.)

Metto quindi ai voti l'aggiunta del deputato Lanza:

« Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata. »

(È approvata).

IL PRESIDENTE. Si passa all'articolo 5°:

« Gli individui fatti uscire in virtù dell'art. 3°, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sessione. »

VALERIO. Io ho inteso più volte nel corso della discussione, e fu già detto nelle sedute antecedenti, che in Inghilterra si faceva così. Duolmi di dover ripetere un altro de' miei argomenti favoriti a cui nessuno finora ebbe la compiacenza di rispondere, ed è questo: che l'Inghilterra è retta da una Costituzione sorta in tempi ben diversi dai nostri e che serba troppo della sua origine eminentemente aristocratica, perchè in quel paese vi è una reale e vera aristocrazia. Le leggi che reggono quel Parlamento non riconoscono nel pubblico il diritto di assistervi, ma vi è ammesso per sola tolleranza; e quindi a quelle persone che vengono ammesse per semplice atto di tolleranza, si applicano i regolamenti severissimi così spesso e con tanto amore citati dai signori deputati del centro. Ma nell'applicare questo stile al nostro paese dove siamo retti da una Costituzione che ha per base l'eguaglianza assoluta dei cittadini e che è sorta in ben altri tempi, nella quale è riconosciuto al popolo il diritto di assistere alle sedute, non si potrà derogare a questo diritto senza una legge. Ora l'art. 5° dice:

« Gli individui fatti uscire, giusta l'art. 3°, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sessione. »

Ora dovete osservare che i cittadini che assistono alle sedute, vi assistono in forza dello Statuto; e non so se anche una semplice legge possa derogare allo Statuto: ma in ogni caso dovrebbe esservi una legge approvata anche dal Senato e poi sanzionata dal re, cioè dal terzo potere, dal potere esecutivo.

Ora io chieggo che sia interamente cancellato questo articolo come incostituzionale e lesivo del diritto de' cittadini. (*Segni di assentimento dalla sinistra*)

NOTTA. La necessità è suprema legge in tutte le cose, e posto che la medesima ha solo potuto giustificare od almeno persuadere l'adozione della seconda parte dell'art. 3°, parmi che mancando ora, riguardo alla disposizione di quest'art. 5°, quella suprema ragione, si possa il medesimo meglio coordinare con quell'inconcusso principio che tutti riconosciamo e che venne invocato testè dal deputato Didaco Pellegrini (che